



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 801

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 627 del 24.07.2014 e modificato da ultimo con D.R. n. 552 del 19.04.2024, in atto vigente;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nell'adunanza del 22.05.2024, con la quale sono state approvate alcune modifiche agli artt. 2 e 3 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, sub conditione all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nell'adunanza del 29.05.2024, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alle suindicate modifiche;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

Il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010 è modificato agli artt. 2 e 3 come di seguito riportato:

Artt. 2 e 3 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, vigente.	<u>Proposta di modifica</u> degli artt. 2 e 3 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010.
Art. 2 Programmazione e Modalità di copertura degli insegnamenti	Art. 2 Programmazione e Modalità di copertura degli insegnamenti



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

1. Per l'Università sono organismi didattici proponenti le Scuole, i Dipartimenti non coordinati da Scuole, i Comitati Tecnici, ed i Consigli delle scuole di specializzazione e dei Corsi di formazione post-lauream.

2. Gli incarichi di insegnamento nell'ambito della programmazione didattica per gli A.A. devono essere affidati a titolo gratuito in ordine ai Professori Ordinari, Associati, Ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell' art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale in attuazione dell'art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010.

A parità di ruolo, gli insegnamenti saranno affidati al più anziano in ruolo.

Gli incarichi di insegnamento non ricoperti da Professori Ordinari, Associati e ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo devono essere conferiti in ordine prioritario con modalità di seguito esposte:

a) Ai ricercatori universitari dell'Ateneo a tempo indeterminato, a titolo oneroso, fino ad un massimo di 160 ore per anno accademico, mediante procedure selettive riservate in conformità alla normativa in atto vigente.

b) Agli assegnisti di ricerca in servizio presso l'Ateneo, a titolo oneroso, esclusivamente in vigenza del contratto di collaborazione ad attività di ricerca e nel limite massimo di 90 ore per anno accademico, come previsto dal regolamento per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca in atto vigente.

c) Limitatamente ad alcune tipologie di insegnamenti, l'Ateneo può affidare incarichi di insegnamento al personale tecnico – amministrativo dell'Ateneo, a titolo oneroso, nel limite massimo di 150 ore per anno accademico mediante procedure selettive riservate, in conformità alle disposizioni contenute nei regolamenti in atto vigenti.

3. Gli organismi didattici proponenti, sentiti anche i Presidenti dei Consigli di Corso di studio, una volta completata l'attribuzione degli affidamenti degli

1. Per l'Università sono organismi didattici proponenti le Scuole, i Dipartimenti non coordinati da Scuole, i Comitati Tecnici, ed i Consigli delle scuole di specializzazione e dei Corsi di formazione post-lauream.

2. Gli incarichi di insegnamento nell'ambito della programmazione didattica per gli A.A. devono essere affidati a titolo gratuito in ordine ai Professori Ordinari, Associati, Ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell' art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale in attuazione dell'art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010.

Relativamente ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e delle Professioni Sanitarie sarà data priorità ai docenti attivati assistenzialmente nel medesimo settore seguendo il medesimo ordine.

A parità di ruolo, gli insegnamenti saranno affidati al più anziano in ruolo.

Gli incarichi di insegnamento non ricoperti da Professori Ordinari, Associati e ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo devono essere conferiti in ordine prioritario con modalità di seguito esposte:

a) Ai ricercatori universitari dell'Ateneo a tempo indeterminato, a titolo oneroso, fino ad un massimo di 160 ore per anno accademico, mediante procedure selettive riservate in conformità alla normativa in atto vigente.

b) Agli assegnisti di ricerca in servizio presso l'Ateneo, a titolo oneroso, esclusivamente in vigenza del contratto di collaborazione ad attività di ricerca e nel limite massimo di 90 ore per anno accademico, come previsto dal regolamento per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca in atto vigente.

c) Limitatamente ad alcune tipologie di insegnamenti, l'Ateneo può affidare incarichi di insegnamento al personale tecnico – amministrativo dell'Ateneo, a titolo oneroso, nel limite massimo di 150 ore per anno accademico mediante procedure selettive riservate, in conformità alle disposizioni contenute nei regolamenti in atto vigenti.

3. Gli organismi didattici proponenti, sentiti anche i Presidenti dei Consigli di Corso di studio, una volta completata l'attribuzione degli affidamenti degli



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

insegnamenti ai sensi dell'art. 23, comma 2, primo periodo ai professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo ed ai soggetti destinatari di bandi riservati, evidenziano con delibera motivata l'eventuale necessità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità esterne cui affidare gli incarichi di insegnamento all'interno della programmazione didattica e di altre attività didattiche.

4. Le modalità di copertura degli insegnamenti e delle attività didattiche sono le seguenti:

- a) contratti a titolo gratuito (art. 23 comma 1, L. 240/2010)
- b) contratti a titolo oneroso (art. 23 comma 1, L. 240/2010)
- c) contratti a titolo oneroso (art. 23 comma 2, L. 240/2010)
- d) contratti a titolo oneroso (art. 23 comma 3, L. 240/2010)

Gli incarichi di insegnamento da ricoprire con soggetti di elevata professionalità e qualificazione dovranno essere affidati, in ordine prioritario con le modalità di seguito esposte:

a) Affidamento di insegnamenti ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L. 240/2010, a titolo oneroso o a titolo gratuito, previa verifica, da parte del Nucleo di valutazione, della congruità del curriculum scientifico o professionale dei soggetti proposti e successiva approvazione del Senato Accademico. I contratti a titolo gratuito, ad eccezioni di quelli stipulati nell'ambito delle convenzioni con enti pubblici, non possono superare nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei Professori e dei Ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo, secondo quanto previsto dal regolamento in atto vigente. Nell'ambito delle convenzioni stipulate tra Università ed Aziende Sanitarie, fermo restando l'art. 5 lettera a, le proposte di affidamento di insegnamenti potranno essere formulate secondo le seguenti modalità:

- ai Dirigenti medici di II livello potranno essere affidati direttamente contratti di insegnamento;
- ai Dirigenti medici di I livello potranno essere affidati contratti di insegnamento a condizione che abbiano maturato cinque anni di anzianità nel ruolo e siano in possesso del titolo di specializzazione nella

insegnamenti ai sensi dell'art. 23, comma 2, primo periodo ai professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo ed ai soggetti destinatari di bandi riservati, evidenziano con delibera motivata l'eventuale necessità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità esterne cui affidare gli incarichi di insegnamento all'interno della programmazione didattica e di altre attività didattiche.

4. Le modalità di copertura degli insegnamenti e delle attività didattiche sono le seguenti:

- a) contratti a titolo gratuito (art. 23 comma 1, L. 240/2010);
- b) supplenze a titolo gratuito (ai sensi dell'art. 114 del DPR n.382/80 e smi);**
- c) contratti a titolo oneroso (art. 23 comma 1, L. 240/2010)
- d) contratti a titolo oneroso (art. 23 comma 2, L. 240/2010)
- e) contratti a titolo oneroso (art. 23 comma 3, L. 240/2010)

f) supplenze a titolo oneroso (ai sensi dell'art. 114 del DPR n.382/80 e smi).

5. Gli incarichi di insegnamento da ricoprire con soggetti di elevata professionalità e qualificazione dovranno essere affidati, in ordine prioritario con le modalità di seguito esposte:

a) Affidamento di insegnamenti ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L. 240/2010, a titolo oneroso o a titolo gratuito, previa verifica, da parte del Nucleo di valutazione, della congruità del curriculum scientifico o professionale dei soggetti proposti e successiva approvazione del Senato Accademico. I contratti a titolo gratuito, ad eccezioni di quelli stipulati nell'ambito delle convenzioni con enti pubblici, non possono superare nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei Professori e dei Ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo, secondo quanto previsto dal regolamento in atto vigente. Nell'ambito delle convenzioni stipulate tra Università ed Aziende Sanitarie, fermo restando ~~l'art. 5 lettera a~~ **quanto previsto nel presente comma al precedente periodo**, le proposte di affidamento di insegnamenti potranno essere formulate secondo le seguenti modalità:

- ai Dirigenti medici di II livello potranno essere affidati direttamente contratti di insegnamento;
- ai Dirigenti medici di I livello potranno essere affidati contratti di insegnamento a condizione che abbiano



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

specifica disciplina di insegnamento;

• Al personale delle professioni sanitarie afferenti al Servizio Sanitario Regionale, in possesso di laurea triennale coerente con il titolo del corso di studio, magistrale riferita alla classe di riferimento del profilo professionale del corso di studio, con comprovata esperienza in ambito professionale e scientifica, potranno essere affidati contratti di insegnamento per le discipline tecniche (fino ad un massimo di 2 insegnamenti) e di tirocinio. Gli insegnamenti saranno affidati, previa manifestazione d'interessi delle aziende ospedaliere ed ASP in convenzione, in base ad una graduatoria che tenga conto del curriculum e dei titoli dei candidati. Per quanto riguarda il coordinamento delle attività tecnico pratiche di tirocinio, verrà affidato previa manifestazione di interesse da parte dell'Università, in base ad una graduatoria che tenga conto esclusivamente del curriculum e dei titoli dei candidati, tra il personale delle professioni sanitarie afferente al SSR.

b) Per i contratti a titolo oneroso di cui all'art. 4, lettera b, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 relativamente ai Professori in quiescenza, gli organismi didattici sottopongono le proposte di affidamento al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo per la verifica, prevista dall'art. 2 comma 1 lett.r) L. 240/2010, della

maturato cinque anni di anzianità nel ruolo e siano in possesso del titolo di specializzazione nella specifica disciplina di insegnamento;

• Al personale delle professioni sanitarie afferenti al Servizio Sanitario Regionale, in possesso di laurea triennale coerente con il titolo del corso di studio, magistrale riferita alla classe di riferimento del profilo professionale del corso di studio, con comprovata esperienza in ambito professionale e scientifica, potranno essere affidati contratti di insegnamento per le discipline tecniche (fino ad un massimo di ~~2 insegnamenti~~ **10 CFU**) e di tirocinio. Gli insegnamenti saranno affidati, previa manifestazione d'interessi delle aziende ospedaliere ed ASP in convenzione, in base ad una graduatoria che tenga conto del curriculum e dei titoli dei candidati. Per quanto riguarda il coordinamento delle attività tecnico pratiche di tirocinio, verrà affidato previa manifestazione di interesse da parte dell'Università, in base ad una graduatoria che tenga conto esclusivamente del curriculum e dei titoli dei candidati, tra il personale delle professioni sanitarie afferente al SSR.

b) ai sensi del comma 4 lettera b) del medesimo articolo, le strutture didattiche possono proporre agli Organi Collegiali dell'Ateneo affidamenti di insegnamenti tramite l'emanazione di bandi di supplenza ai sensi dell'art. 114 del DPR n.382/80 e smi a titolo gratuito. A tali bandi, che saranno predisposti dall'Area Risorse Umane e sottoscritti dal Rettore, potranno partecipare professori di ruolo e ricercatori in servizio presso altri Atenei appartenenti al settore scientifico disciplinare o al settore concorsuale oggetto del bando. L'attribuzione dell'incarico, in ogni caso, avverrà esclusivamente con modalità comparativa; tuttavia la supplenza a titolo gratuito potrà essere conferita solo previa dichiarazione da parte del vincitore della selezione che l'incarico sarà svolto nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per il docente o per il ricercatore.

c) Per i contratti a titolo oneroso di cui all'~~art.~~ **comma 4, lettera c) del presente articolo**, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 relativamente ai Professori in quiescenza, gli organismi didattici sottopongono le proposte di affidamento al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo per la verifica, prevista dall'art. 2 comma 1 lett.r) L.



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

congruità del curriculum scientifico o professionale dei soggetti proposti per i contratti di insegnamento e successivamente al Senato Accademico e al Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo per la definitiva approvazione dei contratti e assegnazione della relativa copertura finanziaria.

c) Per i contratti di cui all'art 4, lettera c) (contratti a titolo oneroso), le proposte di bando per l'affidamento devono essere sottoposte, dagli organismi didattici proponenti, prima al Senato Accademico e poi al Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo, per la definitiva approvazione e l'assegnazione della relativa copertura finanziaria. Tali proposte devono pervenire, di norma, entro il 30 Aprile, in anticipo rispetto all'approvazione dell'offerta formativa.

d) Per i contratti di cui all'art 4, lettera d) (contratti a titolo oneroso), le proposte di affidamento relative a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, devono essere formulate al Consiglio d'Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Ateneo. Tali proposte devono pervenire entro il 30 Aprile, in anticipo rispetto all'approvazione dell'offerta formativa.

I contratti a titolo oneroso non potranno riguardare le attività formative autonomamente scelte dallo studente.

Preliminarmente le strutture didattiche dovranno verificare la possibilità e l'opportunità di ricorrere ai contratti, a titolo oneroso o gratuito, di cui all'art. 23, comma 1, L. 240/2010 nel caso di insegnamenti da ricoprire con soggetti di elevata professionalità e qualificazione. Successivamente, le strutture didattiche faranno ricorso agli affidamenti a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23, comma 2, L. 240/2010. Tuttavia, le medesime strutture privilegeranno, nel caso di valutazione positiva, il ricorso, nell'ambito di ciascuna categoria, al rinnovo degli incarichi di insegnamento nel rispetto del successivo art. 8.

240/2010, della congruità del curriculum scientifico o professionale dei soggetti proposti per i contratti di insegnamento e successivamente al Senato Accademico e al Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo per la definitiva approvazione dei contratti e assegnazione della relativa copertura finanziaria.

d) Per i contratti di cui all'~~art~~ **comma 4**, lettera **d**) (contratti a titolo oneroso) **del presente articolo**, le proposte di bando per l'affidamento devono essere sottoposte, dagli organismi didattici proponenti, prima al Senato Accademico e poi al Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo, per la definitiva approvazione e l'assegnazione della relativa copertura finanziaria. Tali proposte devono pervenire, di norma, entro il 30 Aprile, in anticipo rispetto all'approvazione dell'offerta formativa.

e) Per i contratti di cui all'~~art~~ **comma 4**, lettera **e**) (contratti a titolo oneroso) **del presente articolo**, le proposte di affidamento relative a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, devono essere formulate al Consiglio d'Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Ateneo. Tali proposte devono pervenire entro il 30 Aprile, in anticipo rispetto all'approvazione dell'offerta formativa.

I contratti a titolo oneroso non potranno riguardare le attività formative autonomamente scelte dallo studente.

Preliminarmente le strutture didattiche dovranno verificare la possibilità e l'opportunità di ricorrere ai contratti, a titolo oneroso o gratuito, di cui all'art. 23, comma 1, L. 240/2010 nel caso di insegnamenti da ricoprire con soggetti di elevata professionalità e qualificazione. Successivamente, le strutture didattiche faranno ricorso agli affidamenti a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23, comma 2, L. 240/2010. Tuttavia, le medesime strutture privilegeranno, nel caso di valutazione positiva, il ricorso, nell'ambito di ciascuna categoria, al rinnovo degli incarichi di insegnamento nel rispetto del successivo art. 8.

f) ai sensi del comma 4 lettera f) del medesimo articolo, le strutture didattiche possono proporre agli Organi Collegiali dell'Ateneo affidamenti di insegnamenti tramite l'emanazione di bandi di supplenza ai sensi dell'art. 114 del DPR n.382/80 e smi a titolo oneroso. A tali bandi, che saranno predisposti dall'Area Risorse Umane e



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

	<p>sottoscritti dal Rettore, potranno partecipare professori di ruolo e ricercatori in servizio presso altri Atenei appartenenti al settore scientifico disciplinare o al settore concorsuale oggetto del bando. Per insegnamenti di 5 cfu o maggiori, sarà riconosciuto il compenso massimo previsto per una supplenza, ovvero il 50% dello stipendio spettante ad un professore associato, tempo definito, classe 0 mentre per gli insegnamenti inferiori a 5 cfu, deve essere applicato il criterio proporzionale. L'attribuzione dell'incarico, in ogni caso, avverrà esclusivamente con modalità comparativa e non potrà riguardare le attività formative autonomamente scelte dallo studente. Allo stesso docente o ricercatore potrà essere attribuito un solo incarico di insegnamento tramite supplenza a titolo oneroso.</p>
<p>Art. 3 Procedure di valutazione comparativa 1. Per i contratti di cui all'art. 4, la selezione, svolta nel rispetto del Codice Etico dell'Università, deve mirare all'accertamento dell'idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico didattico che si intende conferire. La selezione è indetta con apposito bando emanato dal Rettore. 2. Il bando di selezione deve prevedere: a) la denominazione dell'insegnamento o dell'attività didattica, con riferimento al settore scientifico- disciplinare, la tipologia di attività da svolgere ad esso/a collegate l'impegno orario complessivo ed il numero di CFU corrispondente; b) l'anno accademico di riferimento; c) la/e sede/i di svolgimento dell'attività; d) l'ammontare del compenso previsto secondo le modalità previste all'art. 5; e) le modalità di presentazione della domanda e il termine di scadenza; f) la necessaria indicazione, nella domanda dei candidati, dell'indirizzo email (PEC e non PEC) al quale ricevere le comunicazioni, inclusa la proposta contrattuale in caso di stipula in modalità telematica. g) i criteri e le modalità in base ai quali sarà effettuata la valutazione comparativa delle</p>	<p>Art. 3 Procedure di valutazione comparativa 1. Per i contratti di cui all'art. 2 comma 4, la selezione, svolta nel rispetto del Codice Etico dell'Università, deve mirare all'accertamento dell'idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico didattico che si intende conferire. La selezione è indetta con apposito bando emanato dal Rettore. 2. Il bando di selezione deve prevedere: a) la denominazione dell'insegnamento o dell'attività didattica, con riferimento al settore scientifico- disciplinare, la tipologia di attività da svolgere ad esso/a collegate l'impegno orario complessivo ed il numero di CFU corrispondente; b) l'anno accademico di riferimento; c) la/e sede/i di svolgimento dell'attività; d) l'ammontare del compenso previsto secondo le modalità previste all'art. 5 e per le supplenze a titolo oneroso secondo le modalità previste dall'art. 2 comma 5 lettera f); e) le modalità di presentazione della domanda e il termine di scadenza; f) la necessaria indicazione, nella domanda dei candidati, dell'indirizzo email (PEC e non PEC) al quale ricevere le comunicazioni, inclusa la proposta contrattuale in caso di stipula in modalità telematica. g) i criteri e le modalità in base ai quali sarà effettuata la valutazione comparativa delle</p>



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati secondo quanto previsto al comma 7; h) le ulteriori caratteristiche e requisiti per la partecipazione alla selezione, fatti salvi i requisiti di legge; i) L'indicazione della modalità di stipula del contratto di conferimento dell'attività didattica, anche avvalendosi delle modalità telematiche, con scambio di proposta ed accettazione del contratto entro un determinato periodo, pena la decadenza dall'incarico stesso e la possibilità di avviare lo scorrimento di graduatoria. (...)	pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati secondo quanto previsto al comma 7; h) le ulteriori caratteristiche e requisiti per la partecipazione alla selezione, fatti salvi i requisiti di legge; i) L'indicazione della modalità di stipula del contratto di conferimento dell'attività didattica, anche avvalendosi delle modalità telematiche, con scambio di proposta ed accettazione del contratto entro un determinato periodo, pena la decadenza dall'incarico stesso e la possibilità di avviare lo scorrimento di graduatoria. (...)
--	--

Art. 2

Il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della L. 240/2010 modificato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

05 GIU. 2024

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda